

REATI, SICUREZZA E DIRITTI DELLE VITTIME

SINTESI

INDAGINE SUI DIRITTI
FONDAMENTALI

3

Esperienze di violenza

9

Esperienze di molestie

12

Esperienze di frodi e di determinati crimini
contro la proprietà

15

Denuncia dei reati subiti alle forze di polizia
e ad altre autorità

18

Presenza e intervento in occasione di un reato

20

Paura di subire reati e tendenza a evitare
rischi

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2021

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

L'uso o la riproduzione di fotografie o altro materiale non protetti da diritto d'autore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali devono essere autorizzati direttamente dal titolare del diritto d'autore.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti che seguono.

Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

Print	ISBN 978-92-9461-171-0	doi:10.2811/447497	TK-06-20-041-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9461-147-5	doi:10.2811/42670	TK-06-20-041-IT-N

Foto:

Copertina: © AlexLinch/iStock

Pagina 5: © jayzynism/Adobe Stock

Pagina 8: © JackF/Adobe Stock

Pagina 11: © Daisy-Daisy/iStock

Pagina 14: © terovesalainen/Adobe Stock

Pagina 17: © kumikomini/iStock

Pagina 21: © krsmanovic/Adobe Stock

I reati, soprattutto quelli violenti, infrangono i principali diritti umani e fondamentali delle vittime, tra cui il diritto alla vita e alla dignità umana nel contesto di atti di violenza criminale, nonché l'accesso alla giustizia nella fase di denuncia e la non discriminazione per quanto concerne il trattamento della vittima; sono inoltre lesi altri diritti, compresi quelli relativi alla proprietà e alla tutela dei consumatori.

La presente sintesi illustra le principali indicazioni contenute nella seconda relazione principale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), basata sull'indagine sui diritti fondamentali e incentrata sulle esperienze delle persone in quanto vittime di alcune tipologie di reato. Nello specifico, la sintesi tratta:

- reati di violenza;
- molestie, sia online che offline;
- crimini contro la proprietà (furti, utilizzo illecito di carte di pagamento o conti bancari online e frode ai danni dei consumatori).

La relazione esamina anche la frequenza delle denunce alla polizia da parte delle vittime di tali reati e riporta ulteriori dettagli su molestie e violenze, per esempio in relazione agli autori dei reati e ai luoghi in cui questi ultimi sono avvenuti. La selezione di questi atti criminosi tiene conto sia dei reati fisici che di quelli contro la proprietà, di crimini «tradizionali» come il furto e di reati che possono verificarsi sia online che offline.

L'analisi verte inoltre sul grado di preoccupazione delle persone di subire un reato, valutando se abbiano modificato il loro comportamento a fronte di un rischio percepito di aggressione o molestie per evitare situazioni in cui potrebbero avvenire tali episodi.

La relazione analizza altresì il grado di disponibilità delle persone a intervenire, presentare denuncia alla polizia o, se viene loro richiesto, fornire elementi di prova in tribunale in tre scenari ipotetici: violenza fisica tra partner, violenza fisica nei confronti di un minore e crimine contro l'ambiente.

I risultati qui esposti rappresentano i primi dati sulle esperienze di vittimizzazione criminale da parte della popolazione in generale, tratti da un'indagine sui reati europea, che possano essere impiegati per orientare le politiche e le normative nazionali e dell'UE relative alle vittime di reati.

Indagine sui diritti fondamentali: fatti principali

L'indagine sui diritti fondamentali ha raccolto dati in 29 paesi, ossia i 27 Stati membri dell'UE, il Regno Unito (che all'epoca era ancora membro dell'Unione) e la Macedonia del Nord (l'unico paese non appartenente all'UE con lo status di osservatore presso la FRA quando è stata concepita l'indagine). In ogni paese ha partecipato all'indagine un campione rappresentativo di persone (in numero variabile tra circa 1 000 nella maggior

parte dei paesi e circa 3 000 in Francia e Germania). Nel corso dell'indagine, condotta tra gennaio e ottobre 2019, sono state intervistate in tutto 34 948 persone.

I risultati sono rappresentativi, sia a livello dell'UE sia per ciascun paese, delle persone di età pari o superiore a 16 anni abitualmente residenti nel paese in cui hanno partecipato all'indagine.


Tasso generale di vittimizzazione criminale risultante dall'indagine

L'indagine sui diritti fondamentali ha interpellato le persone sulle loro esperienze in merito a cinque tipologie di reato: furti, frodi relative a carte di pagamento o a operazioni bancarie online, frodi ai danni dei consumatori, molestie e violenza. La relazione esamina i risultati per ciascuna delle cinque tipologie.

Complessivamente, il 54 % delle persone nell'UE-27 ha subito uno o più di questi reati nei cinque anni precedenti l'indagine e il 39 % li ha subiti nei 12 mesi precedenti l'indagine; nei limiti di queste percentuali, la prevalenza delle cinque tipologie varia sensibilmente.

Il reato subito con maggiore frequenza tra quelli presi in esame è costituito dalle molestie (41 % nei cinque anni precedenti l'indagine), seguito dalle frodi ai danni dei consumatori (26 %). I casi di furto e di frodi relative alle carte di pagamento o alle operazioni bancarie online sono meno frequenti: meno di una persona su dieci è stata vittima di tali reati nei cinque anni precedenti l'indagine. I tassi generali di prevalenza delle esperienze di reato, sia cinque anni che 12 mesi prima dell'indagine, sono strettamente legati alle esperienze di molestie e di frodi ai danni dei consumatori, dal momento che queste tipologie sono le più diffuse tra le cinque oggetto dell'indagine.

FIGURA 1. ESPERIENZE DEI CINQUE REATI OGGETTO DELLE DOMANDE DELL'INDAGINE, NEI CINQUE ANNI E NEI 12 MESI PRECEDENTI L'INDAGINE (UE-27, %)



Fonte: FRA, *Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine sui diritti fondamentali 2019)*; dati raccolti in collaborazione con Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, NL), Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE, LU) e Statistics Austria (AT)

Oltre alle cinque tipologie di reati sopra elencate, l'indagine sui diritti fondamentali ha domandato agli intervistati se un funzionario o un dipendente pubblico abbia chiesto o si aspettasse da loro un favore (per esempio un regalo o una donazione) in cambio di un determinato servizio; negli ultimi cinque anni ciò è capitato complessivamente al 4 % delle persone nell'UE-27, ma le percentuali relative a tale esperienza variano considerevolmente da uno Stato membro dell'UE all'altro. La **prima relazione della FRA concernente l'indagine sui diritti fondamentali** analizza i risultati più dettagliatamente.

ESPERIENZE DI VIOLENZA

Più di 22 milioni di persone nell'UE sono state vittime di violenza fisica nell'anno precedente l'indagine.

- ★ Circa una persona su 10 (9 %) nell'UE-27 ha subito violenza fisica nei cinque anni precedenti l'indagine e il 6 % l'ha subita nei 12 mesi precedenti l'indagine, un dato corrispondente a più di 22 milioni di persone vittime di violenza fisica in un anno nell'UE-27 (la stima si basa sui risultati dell'indagine relativa alla popolazione dell'UE).
- ★ Tali risultati includono il fatto di aver subito uno o più dei quattro atti generici di violenza fisica oggetto delle domande dell'indagine: schiaffi, lanci di oggetti, spinte o trascinarsi per capelli; aggressione con pugni o corpi contundenti; calci, trascinarsi lungo il pavimento, percosse; tentativi di soffocamento o strangolamento.
- ★ Le esperienze variano da paese a paese nell'UE, con una percentuale di vittime di violenza fisica che oscilla fra il 3 % e il 18 % nei cinque anni precedenti l'indagine. Queste differenze tra gli Stati membri devono essere considerate insieme alle statistiche ufficiali sui reati registrati dalle forze di polizia in ogni paese (il che esula dall'ambito della presente relazione) e ai dati sugli schemi di denuncia dei reati, esaminati in un capitolo specifico del presente documento.
- ★ I giovani (16-29 anni) sono il gruppo maggiormente esposto al rischio di subire violenza fisica rispetto alle persone di altre fasce di età nonché ad altre caratteristiche sociodemografiche analizzate dall'indagine. Quasi una persona su quattro (23 %) di età compresa tra 16 e 29 anni ha subito violenza fisica nei cinque anni precedenti l'indagine; nelle altre fasce di età, al massimo una persona su dieci è stata vittima di violenza fisica nello stesso periodo.

PARERE 1 DELLA FRA


Come dimostrano i dati dell'indagine, la violenza fisica è una realtà preoccupante nell'UE. In linea con la direttiva sui diritti delle vittime, gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi per garantire l'accesso alla giustizia a tutte le vittime di reati, ivi comprese quelle più vulnerabili, fornendo loro informazioni appropriate, sostegno e tutela, oltre che consentendo la loro partecipazione al procedimento penale.

Il tasso di violenza fisica subita dai giovani è molto più elevato rispetto ad altre fasce di età; ciò giustifica l'intervento degli Stati membri volto a garantire che i giovani siano informati dei loro diritti e sappiano a chi rivolgersi per ottenere assistenza dopo essere stati vittime di violenza fisica. In questa fascia di età, alcuni casi di violenza possono verificarsi a scuola o in istituti di istruzione terziaria, coinvolgendo i compagni delle vittime, ragion per cui è importante adottare misure mirate per il contesto in questione.

Gli Stati membri dell'UE devono elaborare tali misure per prevenire la violenza fisica nei confronti di persone con disabilità, minoranze etniche e lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali, che sono vittime di violenza fisica (e di molestie) in misura maggiore rispetto ad altri. Oltre alla violenza fisica in generale, queste categorie sono soggette a incidenti motivati dall'odio, come evidenziano le indagini mirate della FRA su categorie specifiche, e questo può avere un impatto negativo sul loro senso di sicurezza.

- ★ Altri gruppi interessati da un tasso di violenza fisica più elevato della media dell'intera popolazione includono le persone che si considerano parte di una minoranza etnica (22 % nei cinque anni precedenti l'indagine), quelle che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali o «altro» (19 %) e quelle che soffrono di limitazioni delle attività abituali a causa di una malattia o di disabilità (17 %).

FIGURA 2. ESPERIENZE DI VIOLENZA FISICA NEI CINQUE ANNI E NEI 12 MESI PRECEDENTI L'INDAGINE, PER PAESE (%)



Nota:
 su tutti gli intervistati nell'UE-27, la Macedonia del Nord e il Regno Unito (n. = 34 948); risultati ponderati.

Fonte: FRA, *Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine del 2019 sui diritti fondamentali)*; dati raccolti in collaborazione con CBS (NL), CTIE (LU) e Statistics Austria (AT)

La violenza costituisce un'evidente violazione dei diritti delle vittime, in particolare della loro dignità umana e del loro diritto all'integrità (articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di seguito «la Carta»). Conformemente alla direttiva sui diritti delle vittime, occorre che la vittima di un reato violento sia riconosciuta come la persona che ha subito un torto da parte dell'autore del reato, che sia protetta dalla vittimizzazione ripetuta, che le sia consentito l'accesso alla giustizia e che abbia la possibilità di prendere parte al procedimento penale. L'indagine indica che ogni anno un numero ragguardevole di persone nell'UE è vittima di violenza fisica, una conclusione suffragata dall'indagine della FRA sulla violenza contro le donne e da altre indagini della FRA incentrate sulla violenza subita da gruppi quali migranti, minoranze etniche e la comunità LGBTI.

Per le vittime più vulnerabili, quali quelle di violenza di genere, i minorenni, le persone con disabilità o che hanno subito reati basati sull'odio, è particolarmente difficile affrontare i procedimenti penali e gestire le conseguenze del reato subito, come riconosce la prima strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025).

A questo proposito, la direttiva sui diritti delle vittime prescrive l'istituzione di strutture adeguate che offrano servizi di assistenza generale e specialistica, nonché protezione a seconda delle loro esigenze specifiche. Per identificare quelle con specifiche esigenze di protezione, la direttiva richiede agli Stati membri di prestare particolare attenzione ai casi riguardanti la violenza nelle relazioni strette, quella di genere, quella sessuale, i reati basati sull'odio nonché altri reati correlati alle caratteristiche personali delle vittime e alle vittime disabili.

Di conseguenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva sui diritti delle vittime, le vittime con esigenze specifiche devono avere accesso ad organizzazioni di assistenza specialistica che siano dotate di personale e risorse economiche sufficienti. Inoltre, l'articolo 18 prescrive l'adozione di misure speciali per proteggere tali persone dai rischi di vittimizzazione secondaria

(in seguito al trattamento loro riservato da parte delle forze di polizia e dal sistema giudiziario penale) e di vittimizzazione ripetuta (quando vengono vittimizzate di nuovo), nonché dai rischi di intimidazione e di ritorsioni (da parte dell'autore o degli autori del reato).

Anche altri atti di diritto derivato dell'UE, come la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, sottolineano i diritti di gruppi specifici di vittime vulnerabili. Per quanto concerne i minorenni, la direttiva sui diritti delle vittime obbliga gli Stati membri a garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente e che sia oggetto di una valutazione individuale. Deve essere privilegiato un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni (articolo 1, paragrafo 2).

L'articolo 16, paragrafo 4, della convenzione sui diritti delle persone con disabilità invita espressamente gli Stati aderenti ad adottare «tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione».

In termini di strumenti politici, il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 definisce azioni concrete per contrastare i reati basati sull'odio razziale e l'incitamento all'odio, mentre il quadro strategico dell'UE sui Rom 2020-2030 mette in evidenza le esperienze di chi, tra i membri di tale popolazione, è stato vittima di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio. Nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, garantire la sicurezza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, non binarie, intersessuali e «queer» è una delle quattro aree principali da affrontare.



IL CONTESTO DELLA VIOLENZA: UN APPROFONDIMENTO SULLE ESPERIENZE DI DONNE E UOMINI

In massima parte le donne sono vittime di violenza fisica in casa, mentre spesso gli uomini la subiscono in ambienti pubblici.

PARERE 2 DELLA FRA

Oltre a prevedere misure necessarie per incoraggiare le vittime e consentire loro di denunciare i reati (cfr. **parere 5**), gli Stati membri dell'UE dovrebbero valutare l'introduzione di misure specifiche per garantire un'assistenza mirata alle vittime di violenza in ambito domestico. Ciò è necessario per assicurare che i diritti contemplati dalla direttiva sui diritti delle vittime siano efficaci nella pratica per coloro (in massima parte le donne) che subiscono violenza domestica da parte di familiari o parenti e lottano dunque per ricevere assistenza al fine di spezzare il ciclo della violenza e rivolgersi alla giustizia. Le misure summenzionate possono includere la formazione e linee guida specifiche per i professionisti in contatto con le vittime (per esempio operatori sanitari o insegnanti) su come individuare i reati che si verificano in casa e farvi fronte in maniera appropriata. In tale contesto, si incoraggia inoltre la Commissione europea ad avvalersi della competenza e del potenziale della piattaforma dei diritti delle vittime recentemente istituita.

L'UE e gli Stati membri dell'UE che non lo hanno ancora fatto sono invitati a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Parallelamente, si invitano le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a trarre spunto dai dati dell'indagine sui diritti fondamentali e dalla precedente indagine della FRA sulla violenza contro le donne, in sede di esame delle carenze della normativa vigente e dei metodi per affrontare più efficacemente la violenza di genere attraverso l'attuazione della normativa e della politica attuali, conformemente al piano d'azione della Commissione definito dalla strategia dell'UE sui diritti delle vittime e dalla strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025.

★ Gli episodi di violenza fisica nei confronti degli uomini (esclusa la violenza specificamente sessuale) avvengono il più delle volte in ambienti pubblici (39 %), quali strade, parchi o altri luoghi pubblici. Gli episodi di violenza fisica nei confronti delle donne (esclusa anche in questo caso la violenza specificamente sessuale) si verificano il più delle volte all'interno dell'abitazione (37 %).

★ Per quanto riguarda gli uomini, tali episodi coinvolgono molto spesso un aggressore che non conoscevano (42 %). Per contro, l'autore della violenza fisica contro le donne è nella maggior parte dei casi un familiare o un parente.

Questi risultati dell'indagine devono essere letti insieme alle conclusioni precedenti dell'indagine della FRA sulla violenza contro le donne, che ha quantificato più dettagliatamente tali episodi, ivi compresi quelli di violenza inflitta dal partner e di violenza sessuale, che colpiscono in massima parte le donne.

★ Nella maggioranza degli episodi di violenza fisica, l'aggressore era un uomo o un gruppo di uomini, com'è avvenuto nel 72 % dei casi di violenza fisica contro gli uomini e nel 60 % di quelli contro le donne.

Alla domanda se gli episodi di violenza fisica siano stati anche di carattere sessuale hanno risposto affermativamente più le donne (13 %) degli uomini (10 %). Qui è importante osservare che, secondo i dati, le vittime di violenza fisica subiscono più spesso varie lesioni e conseguenze psicologiche quando tali incidenti comprendono atti di natura sessuale. Nel complesso il 51 % degli uomini, contro il 30 % delle donne, afferma che il caso più recente di violenza fisica (non sessuale) non ha prodotto conseguenze psicologiche. Per contro, il 34 % delle donne (contro il 9 % degli uomini) dichiara di avere subito quattro o più tipologie di conseguenze psicologiche in seguito a un caso di violenza fisica che presentava anche elementi di natura sessuale.


I risultati dell'indagine indicano differenze fondamentali tra le esperienze di violenza di uomini e donne; tali differenze hanno importanti conseguenze in termini d'impatto sulle vittime e d'accesso di queste ultime alla giustizia. Quando si verifica un atto di violenza in un ambiente pubblico, è più frequente che altre persone presenti nei paraggi possano intervenire o testimoniare, cosa che spesso non avviene quando l'atto di violenza si verifica in casa; ciò significa che, in media, le donne e gli uomini vittime di violenza si trovano in situazioni diverse per quanto concerne la ricerca di assistenza, la denuncia dei reati alle forze di polizia o l'esame di tali reati in tribunale.

È in tale contesto che la strategia dell'UE sui diritti delle vittime 2020-2025 presta particolare attenzione alle misure necessarie per provvedere alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere, definendo iniziative finalizzate a consolidare i diritti di questa categoria di vittime, anche attraverso il rafforzamento della protezione fisica, l'istituzione di una rete dell'UE per la prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica e l'erogazione di contributi finanziari dell'Unione. La piattaforma dei diritti delle vittime riunisce tutti gli organismi pertinenti per tali diritti a livello europeo; grazie a essa, anche la Commissione mira ad agevolare lo scambio costante di buone prassi e l'arricchimento reciproco tra la strategia dell'UE sui diritti delle vittime e, per esempio, la strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

Riconoscendo il ruolo di gran lunga preponderante degli uomini come responsabili di violenze e in base all'articolo 84 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella prevenzione della criminalità l'UE deve incentivare e sostenere le iniziative degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Tali iniziative sarebbero finalizzate a introdurre misure per educare i ragazzi e i giovani in modo da permettere loro di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza o a condotte abusive, e di trattare rispettosamente le ragazze e le donne (nonché gli altri ragazzi e gli uomini), basandosi sui valori dei diritti umani pertinenti, tra cui la dignità umana, l'uguaglianza e la non discriminazione.

Gli Stati membri sono invitati a elaborare sanzioni penali che abbiano le potenzialità per riabilitare gli autori dei reati di sesso maschile e aiutarli a maturare come persone responsabili e rispettose. Tali sanzioni potrebbero includere una formazione anti-violenza che presti la debita attenzione ai ruoli di genere e agli stereotipi in relazione all'aggressività maschile. Gli Stati membri che non l'hanno già fatto sono invitati a valutare l'introduzione, tra le sanzioni penali, di una formazione anti-violenza che sia sensibile alla dimensione di genere, al fine di ridurre i tassi di vittimizzazione ripetuta, in linea con l'articolo 18 della direttiva sui diritti delle vittime.

FIGURA 3. GENERE DEGLI AUTORI DI VIOLENZA, EPISODI DI CUI SONO STATI VITTIME DONNE E UOMINI (UE-27, %)



Fonte: FRA, *Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine del 2019 sui diritti fondamentali)*; dati raccolti in collaborazione con CBS (NL), CTIE (LU) e Statistics Austria (AT)

Nota: sugli intervistati nell'UE-27 che hanno descritto nell'indagine l'episodio di violenza più recente (n. = 3 230; donne, n. = 1 573, uomini, n. = 1 657); risultati ponderati.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva sui diritti delle vittime, le donne che subiscono violenza in casa da parte di familiari o parenti, e lottano dunque per avere assistenza al fine di spezzare il ciclo della violenza e accedere alla giustizia, devono avere accesso a organizzazioni di assistenza specialistica che siano dotate di personale e risorse finanziarie sufficienti. L'articolo 18 prescrive inoltre misure speciali per proteggere tali vittime dai rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni.

Poiché i risultati dell'indagine sottolineano la natura di genere della violenza, in base alle esperienze differenti di uomini e donne, le conclusioni possono essere lette insieme a documenti

specifici sui diritti umani che evidenziano la necessità di un'istruzione sensibile alla dimensione di genere. Per esempio, l'articolo 10 della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) obbliga gli Stati aderenti a garantire, nel settore dell'istruzione, l'eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli dell'uomo e della donna; inoltre, l'articolo 14 della convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di un'istruzione che promuova l'uguaglianza tra uomini e donne, la non stereotipizzazione dei ruoli di genere, il rispetto reciproco e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

Di fatto, finora la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa è lo strumento internazionale più completo in materia di violenza contro le donne: prevede misure di importanza cruciale nella lotta alla violenza inflitta dal partner, tra cui una tutela penale mirata contro questa tipologia di violenza, un sistema efficace di ordini di protezione e organizzazioni di assistenza specialistica a disposizione di tutte le donne vittimizzate da partner o ex partner violenti. Al momento della stesura della presente relazione, 21 Stati membri dell'UE hanno ratificato la convenzione di Istanbul e sei hanno firmato la convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata⁽¹⁾. Anche l'UE ha sottoscritto la convenzione, ma deve ancora ratificarla.

In base alla strategia dell'UE sui diritti delle vittime, gli Stati membri devono elaborare strategie nazionali in materia che garantiscano un approccio coordinato e orizzontale a tali diritti, anche attraverso la loro integrazione nell'ambito di politiche come quella in materia di istruzione.



⁽¹⁾ A gennaio 2021 hanno ratificato la convenzione di Istanbul i seguenti Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia. Inoltre, fra i paesi interessati dall'indagine sui diritti fondamentali, anche la Macedonia del Nord ha ratificato la convenzione. I seguenti Stati membri dell'UE l'hanno sottoscritta, ma devono ancora ratificarla: Bulgaria, Cechia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Ungheria. Anche il Regno Unito ha sottoscritto la convenzione, ma non l'ha ancora ratificata.

ESPERIENZE DI MOLESTIE

Quasi 110 milioni di persone nell'UE hanno subito varie forme di molestie nell'anno precedente l'indagine.

- ★ Nei cinque anni precedenti l'indagine, nell'UE-27 due persone su cinque (41 %) hanno subito molestie, che variavano da commenti offensivi e minacciosi faccia a faccia a gesti e messaggi offensivi e minacciosi inviati online, anche tramite i social media. Nei 12 mesi precedenti l'indagine ha subito molestie il 29 %, un dato corrispondente a quasi 110 milioni di persone nell'UE-27 in un anno (la stima si basa sui risultati dell'indagine relativa alla popolazione dell'UE).
- ★ Il tasso di frequenza delle molestie varia dal 46 % al 9 % a seconda del paese (nei 12 mesi precedenti l'indagine).
- ★ La forma di molestia subita con maggiore frequenza (32 %) nell'UE nei cinque anni precedenti l'indagine è costituita da commenti offensivi o minacce faccia a faccia.
- ★ Nel complesso, nello stesso periodo il 14 % delle persone dell'UE ha subito molestie online, che potevano consistere nel fatto di ricevere e-mail o messaggi di testo offensivi o minacciosi o di imbattersi in commenti dello stesso genere sul proprio conto divulgati online.
- ★ Tre persone su cinque (61 %) nella fascia di età fra 16 e 29 anni hanno subito molestie nei cinque anni precedenti l'indagine. In generale, nella stessa fascia di età e nello stesso periodo di tempo, il 27 % ne ha subite online. Si tratta dei tassi più elevati rispetto a qualsiasi altra fascia, con il numero dei casi che diminuisce all'aumentare dell'età.
- ★ Benché i tassi di prevalenza delle molestie presentino valori analoghi per gli uomini e le donne, il 18 % di queste ultime ha dichiarato che il caso più recente di molestie era di natura sessuale, contro il 6 % degli uomini.
- ★ Sebbene il tasso medio di molestie sia pari al 41 % (in un quinquennio), i tassi più elevati emergono quando si suddividono i dati per gruppi sociodemografici (in relazione allo stesso periodo): 57 % per le persone che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali o «altro», 54 % per chi ha una cittadinanza diversa da quella del paese in cui risiede, 51 % per chi è nato in un altro Stato membro dell'UE, 49 % per chi è nato fuori dall'UE e 50 % per le persone con disabilità (ossia quelle che hanno problemi a svolgere attività abituali per gli altri a causa di una malattia o disabilità).

PARERE 3 DELLA FRA

Considerando la natura diffusa del reato, l'UE dovrebbe valutare l'idea di rivedere la normativa vigente e le risposte politiche alle molestie, ivi comprese quelle sessuali, nonché tutti i possibili ambienti in cui esse si verificano (ivi compreso in Internet), anche al di fuori del mondo del lavoro e dell'istruzione.


Dato l'impatto preponderante delle molestie (in particolare di quelle online) sui giovani, gli Stati membri dell'UE devono garantire che le vittime possano accedere a metodi semplici ed efficaci per denunciare i casi e far sì che siano oggetto di indagini. A questo proposito l'UE può aiutare gli Stati membri contribuendo a garantire, per esempio attraverso la futura legge sui servizi digitali, l'introduzione di norme armonizzate sulla lotta ai contenuti illegali online, tra cui l'istigazione alla violenza, all'odio e alla discriminazione.

Considerando le prove presentate in questa e molte altre relazioni della FRA sull'impatto delle molestie basate sull'odio per varie categorie sociali, gli Stati membri dell'UE devono garantire la piena applicazione della tutela prevista dalla direttiva dell'UE sui diritti delle vittime, che tratta in modo paritario tutte le vittime di reati generati dall'odio, indipendentemente dalle caratteristiche invocate dagli autori dei reati. Ciò sarebbe conforme al principio di non discriminazione, in base a cui le misure di diritto penale devono parimenti contemplare tutti i motivi di discriminazione previsti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre a essere conformi ai piani della Commissione intesi a proporre l'ampliamento dell'elenco degli eurocrimini per includervi tutte le forme di reato basato sull'odio e di incitamento all'odio.

- ★ Le molestie che non comportano atti di natura sessuale sono spesso esercitate da una persona che la vittima non conosce (nel 52 % dei casi subiti da donne e nel 59 % di quelli subiti da uomini). Tuttavia, vi sono maggiori probabilità per le donne rispetto agli uomini di subire molestie che comportino atti di natura sessuale da parte di aggressori in precedenza sconosciuti. Il 72 % dei casi di molestie di natura sessuale nei confronti delle donne è stato commesso da persone sconosciute, contro il 40 % dei casi di molestie di questo tipo subite dagli uomini. Inoltre, il 57 % delle donne afferma che le molestie che comportano atti di natura sessuale avvengono in pubblico (per strada, in un parco o in un altro luogo pubblico), contro il 30 % dei casi di molestie di natura sessuale subite dagli uomini.
- ★ Nell'ambito delle molestie che non hanno comportato atti di natura sessuale, il 77 % degli uomini e il 58 % delle donne dichiarano che l'aggressore era un uomo (o un gruppo di uomini).

Nota:
su tutti gli intervistati nell'UE-27, la Macedonia del Nord e il Regno Unito (n. = 34 948); risultati ponderati.

FIGURA 4. CASI DI MOLESTIE NEI CINQUE ANNI E NEI 12 MESI PRECEDENTI L'INDAGINE, PER PAESE (%)



Fonte: FRA, Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine del 2019 sui diritti fondamentali); dati raccolti in collaborazione con CBS (NL), CTIE (LU) e Statistics Austria (AT)

L'indagine evidenzia che molte persone nell'UE sono esposte a varie forme di molestie, ma si riscontrano differenze notevoli dividendo la popolazione generale in gruppi specifici.

In particolare, il tasso di diffusione delle molestie subite dai giovani è molto più elevato rispetto agli anziani, anche per quanto concerne i casi di molestie online. L'UE ha già adottato una misura a questo proposito: la modifica del 2018 della direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede una miglior tutela dello sviluppo etico dei minori. Inoltre, la Commissione europea ha annunciato la sua intenzione di proporre un pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali per modernizzare il quadro giuridico istituito dalla direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE). Tra gli altri aspetti trattati, il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali includerebbe norme su come contrastare i contenuti illeciti online (per esempio l'istigazione illegale alla violenza, all'odio o alla discriminazione per qualunque causa per cui sia prevista tutela, quali la razza, l'etnia, il genere o l'orientamento sessuale). Nella sua risoluzione sulla strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027, il Consiglio dell'UE rileva la necessità di assicurarsi che i giovani abbiano la capacità di riconoscere e segnalare l'incitamento all'odio e alla discriminazione online e offline ⁽²⁾.



A loro volta, le persone affette da una grave malattia o disabilità, quelle nate fuori dal paese di residenza o che appartengono a minoranze etniche, nonché la comunità LGBTI, hanno tutte subito molestie con un tasso di frequenza superiore alla media. Plausibilmente, questo può essere in parte dovuto all'esposizione di tali categorie a molestie motivate dall'odio. A questo proposito, la decisione quadro del 2008 sul razzismo e la xenofobia riconosce parzialmente l'esigenza di tutelare gruppi di persone o un membro di tale gruppo (definito in riferimento alla razza, al colore, all'origine, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica) contro l'istigazione alla violenza e all'odio. Tuttavia altre categorie che, secondo i dati dell'indagine, sono esposte ad alti livelli di molestie, come le persone con una grave malattia o disabilità e la comunità LGBTI, non godono dello stesso livello di protezione da parte

del diritto dell'UE nei confronti di eventuali reati basati sull'odio. Il riferimento alle vittime di «reati motivati da pregiudizio o discriminazione» (articolo 22, paragrafo 3) nella direttiva sui diritti delle vittime segna qualche progresso nel fronteggiare questa realtà, in quanto considera su un piano di parità tutte le vittime di reati basati sull'odio, indipendentemente dalle caratteristiche invocate dagli autori dei reati.

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2021 ha annunciato ulteriori sviluppi legislativi a livello dell'UE in quest'ambito, riferendosi a una nuova iniziativa volta a estendere l'elenco dei reati dell'Unione a tutti i tipi di crimini d'odio e di incitamento all'odio, indipendentemente dal fatto che siano motivati dalla razza, dalla religione, dal genere, dall'orientamento sessuale o da altre ragioni.

Le molestie sono correlate al genere: le donne subiscono in massima parte molestie di natura sessuale a opera di stranieri; come risulta dai dati, nella stragrande maggioranza questi reati vengono commessi da uomini e si verificano in un luogo pubblico. L'ambito di applicazione attuale del diritto dell'UE in materia di parità di genere limita il riconoscimento delle molestie (e la loro natura di genere) agli ambiti del mercato del lavoro e della fornitura di beni e servizi ⁽³⁾. Nel suo considerando 17, la direttiva sui diritti delle vittime considera le molestie sessuali un tipo di violenza di genere, ossia una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima, accordando di conseguenza la sua tutela alle vittime di molestie sessuali.

⁽²⁾ Consiglio dell'Unione europea (2018), **Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: la strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027** (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1).

⁽³⁾ **Direttiva 2006/54/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); **direttiva 2004/113/CE** del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; **direttiva 2010/41/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.

ESPERIENZE DI FRODI E DI DETERMINATI CRIMINI CONTRO LA PROPRIETÀ

Nell'UE una persona su sei (16 %) ha subito frodi ai danni dei consumatori nell'anno precedente l'indagine.

PARERE 4 DELLA FRA

L'UE e gli Stati membri dovrebbero prestare un'attenzione costante ai crimini contro la proprietà, ivi compresa la criminalità transfrontaliera, avvalendosi di varie reti istituite a livello di UE, tra cui la rete europea di prevenzione della criminalità. In tale contesto, dovrebbero inoltre considerare la possibilità di svolgere campagne di sensibilizzazione e sviluppare strumenti per prevenire i crimini contro la proprietà, furti inclusi, nonché le frodi relative a carte di pagamento e a operazioni bancarie online.

Gli Stati membri devono assicurare l'attuazione efficace del diritto dell'UE vigente in quest'ambito anche per quanto riguarda, nella pratica, la lotta alle frodi e le leggi a tutela dei consumatori. I risultati dell'indagine potrebbero servire a orientare i loro sforzi: per esempio, gli Stati membri dell'UE potrebbero valutare l'ipotesi di istituire squadre di specialisti o di potenziare quelle esistenti per svolgere ricerche efficaci in caso di frodi in Internet, affinché le vittime di reati online possano denunciarli agevolmente. Inoltre, dovrebbero prendere in considerazione iniziative per allineare la tutela dei consumatori alle realtà attuali, in particolare la facilità di esecuzione di transazioni transfrontaliere e online, in relazione alle frodi (in Internet) ai danni dei consumatori, conformemente alla nuova agenda dei consumatori 2020-2025.

Le autorità nazionali competenti per l'attuazione e il monitoraggio della convenzione sui diritti delle persone con disabilità dovrebbero prendere atto in particolare dei tassi elevati di furto, di frodi relative alle carte di pagamento e alle operazioni bancarie online e frodi ai danni dei consumatori presso le persone che soffrono di limitazioni delle attività abituali (a causa di disabilità o malattie), per far fronte alle sfide di alcuni tra i gruppi più vulnerabili della società.

Furti

- ★ Nel complesso, l'8 % delle persone nell'UE-27 ha subito un furto in casa o in un'altra proprietà nei cinque anni precedenti l'indagine e il 3 % l'ha subito nei 12 mesi precedenti l'indagine.
- ★ A seconda del paese, i tassi di furto (nei cinque anni precedenti l'indagine) variano dal 14 % al 2 %.
- ★ Alcune categorie sociali hanno subito furti con tassi di frequenza più elevati rispetto ad altre: per esempio le persone che soffrono di limitazioni delle attività abituali (a causa di una malattia o di disabilità) e quelle che si considerano appartenenti a una minoranza etnica. Le differenze in termini di genere, età, istruzione, contesto urbano/rurale e situazione economica non sono correlate a differenze relative ai tassi di frequenza dei furti subiti nei cinque anni precedenti l'indagine.

Frodi


- ★ Nell'UE-27, l'8 % delle persone ha subito una frode relativa alle carte di pagamento o alle operazioni bancarie online (ossia una frode riguardante una carta di credito o di debito) nei cinque anni precedenti l'indagine e il 3 % ha subito questo tipo di frode nei 12 mesi precedenti l'indagine.
- ★ I tassi di frodi relative alle carte di pagamento o alle operazioni bancarie online variano dal 19 % all'1 % a seconda del paese. Ciò si può spiegare in parte con i tassi di frequenza delle transazioni online nei singoli Stati membri.
- ★ La frequenza delle frodi relative alle carte di pagamento e alle operazioni bancarie online non differisce particolarmente rispetto alla maggior parte delle caratteristiche sociodemografiche esaminate; tuttavia, il 14 % delle persone soggette a limitazioni delle loro attività abituali (a causa di una malattia o disabilità) ha subito una frode relativa alle carte di pagamento e alle operazioni bancarie online nei cinque anni precedenti l'indagine, contro il 6 % delle persone che non soffrono di tali limitazioni.
- ★ Nell'UE-27 una persona su quattro (26 %) ha subito frodi ai danni dei consumatori nello stesso periodo, venendo ad esempio truffata o indotta in errore in relazione alla quantità, alla qualità, al prezzo o alla consegna delle merci, degli articoli o dei servizi acquistati. Nei 12 mesi precedenti l'indagine, il 16 % ha subito frodi ai danni dei consumatori.
- ★ Il tasso di tali frodi (nei cinque anni precedenti l'indagine) varia dal 46 % all'8 % a seconda del paese.
- ★ Tra i gruppi sociodemografici presi in esame, i giovani e le persone con un livello di istruzione elevato subiscono frodi ai danni dei consumatori con tassi di frequenza maggiori rispetto alle persone più anziane o a quelle con un livello di istruzione inferiore. Ciò può essere dovuto

all'esposizione al rischio (nell'UE-27 l'81 % degli utenti di Internet tra 16 e 29 anni effettua acquisti online contro il 56 % degli utenti di Internet di età pari o superiore a 65 anni), combinata con una maggiore conoscenza del problema delle frodi.

- ★ Le persone che soffrono di limitazioni delle attività abituali (a causa di una malattia o di disabilità) subiscono frodi ai danni dei consumatori più frequentemente (36 % nei cinque anni precedenti l'indagine) rispetto a chi non è soggetto a tali limitazioni (23 %). I tassi più elevati sono altresì associati all'appartenenza a una minoranza etnica (37 %) e al fatto di considerarsi lesbica, gay, bisessuale o «altro» (non eterosessuale) (35 %).
- ★ Nella descrizione del caso di frode più recente ai danni dei consumatori, due persone su cinque (41 %) che hanno acquistato beni o servizi online, per telefono o per posta hanno affermato di avere ordinato i beni o servizi all'estero. In alcuni Stati membri dell'UE il tasso di acquisti transfrontalieri era molto più alto: il 94 % in Lussemburgo e l'87 % a Malta.

Nota:
su tutti gli intervistati nell'UE-27, la Macedonia del Nord e il Regno Unito (n. = 34 948); risultati ponderati.

FIGURA 5. CASI DI FRODI AI DANNI DEI CONSUMATORI NEI CINQUE ANNI E NEI 12 MESI PRECEDENTI L'INDAGINE, PER PAESE (%)



Fonte: FRA, Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine del 2019 sui diritti fondamentali); dati raccolti in collaborazione con CBS (NL), CTIE (LU) e Statistics Austria (AT)

Subire un furto in casa propria o in un'altra proprietà può minare la sicurezza della vittima e indurla a temere che ciò possa verificarsi di nuovo; questo reato ha anche un impatto economico (perdita di beni e danni alla casa) che le vittime devono fronteggiare in vari modi, a seconda dei loro mezzi finanziari e della loro copertura assicurativa. Il furto interferisce con il diritto di proprietà (articolo 17 della Carta), con il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e con il diritto alla dignità umana (articolo 1). Le vittime devono pertanto avere accesso alla giustizia penale, in modo da disporre di un ricorso effettivo contro la loro vittimizzazione, conformemente all'articolo 47 della Carta e alla direttiva sui diritti delle vittime.

Una quota analoga di persone nell'UE è risultata vittima dell'uso illecito della propria carta di pagamento o del proprio conto bancario online, a indicazione del fatto che le frodi in Internet hanno pari rilevanza nelle esperienze di vittimizzazione. I risultati dell'indagine sulle frodi relative alle carte di pagamento e alle operazioni bancarie online sono pertinenti per gli Stati membri dell'UE poiché questi ultimi attuano le misure della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che gli Stati membri sono tenuti a recepire nel diritto nazionale entro il 31 maggio 2021. I tassi più elevati di frodi relative alle carte di pagamento e alle operazioni bancarie online ai danni di persone soggette a limitazioni delle loro attività abituali (a causa di una malattia o disabilità) destano preoccupazioni in relazione allo sfruttamento di alcuni tra i gruppi più vulnerabili della società, un problema che attiene all'articolo 16 («Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti») della convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 38 della Carta e il diritto secondario pertinente dell'UE (comprendente ad esempio la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) prevedono un livello generalmente elevato di tutela dei consumatori. Nondimeno, nell'UE-27 una persona su quattro (26 %) ha subito frodi ai danni dei consumatori nei cinque anni precedenti l'indagine, ritenendosi cioè truffata o indotta in errore in relazione alla quantità, alla qualità, al prezzo o alla consegna delle merci, degli articoli o dei servizi che ha acquistato. Non sempre ciò comporta un'attività criminale, ma in ultima analisi il cliente ritiene che le sue aspettative in merito al prodotto o al servizio per cui ha pagato non siano state soddisfatte. Qualora siano coinvolte attività criminali, la direttiva sui diritti delle vittime prevede che le vittime di frodi ai danni dei consumatori abbiano diritto a una opportuna tutela, all'assistenza e all'accesso alla giustizia, al pari delle vittime di altri reati.

In particolare, i risultati indicano altresì un volume elevato di transazioni transfrontaliere quando si acquistano beni o servizi online, per telefono o per posta, il che sottolinea l'esigenza di introdurre misure a tutela dei consumatori che risultino efficaci in tali casi. Per quanto concerne le frodi relative alle carte di pagamento e alle operazioni bancarie online, le persone che soffrono di limitazioni delle attività abituali (a causa di una malattia o di disabilità) subiscono frodi ai danni dei consumatori con un tasso di frequenza più elevato e, pertanto, necessitano di particolare tutela e di assistenza nell'accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

L'esigenza di consolidare la tutela dei diritti dei consumatori, anche attraverso la loro responsabilizzazione e un'applicazione delle norme più efficace, è una delle questioni principali che l'UE sta attualmente discutendo nel contesto della nuova agenda dei consumatori della Commissione 2020-2025.



DENUNCIA DEI REATI SUBITI ALLE FORZE DI POLIZIA E AD ALTRE AUTORITÀ

La maggior parte degli episodi di violenza fisica e delle molestie non viene denunciata alla polizia.

- ★ Nella descrizione del reato più recente subito nei cinque anni precedenti l'indagine, il 30 % delle persone nell'UE-27 ha denunciato la violenza fisica alla polizia e l'11 % ha denunciato un caso di molestie.
- ★ Nello stesso periodo, i tassi di segnalazione alla polizia dell'episodio di violenza fisica più recente variano dal 40 % al 9 % a seconda del paese: ciò può riflettere in parte i rispettivi livelli di fiducia nelle capacità o nella volontà delle forze di polizia a perseguire i reati. I tassi di segnalazione alla polizia dell'episodio di molestie più recente nei cinque anni precedenti l'indagine variano dal 31 % al 5 % secondo il paese.
- ★ A parte i dati relativi alla denuncia alle forze di polizia dei casi di violenza fisica, il 17 % delle vittime ha contattato servizi medici in seguito a tale reato e il 6 % ha contattato un'organizzazione specializzata nell'assistenza alle vittime.
- ★ I tassi di segnalazione variano a seconda delle caratteristiche sociodemografiche delle persone: chi è agiato o benestante grazie al proprio reddito familiare, gli studenti e le persone che risiedono in zone rurali tendono più di altri a non segnalare un caso di violenza subita. Per contro, chi è soggetto a limitazioni delle attività abituali (a causa di una malattia o di disabilità), gli appartenenti a una minoranza etnica e le persone che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali o «altro» segnalano tali casi alla polizia più spesso di chi non si considera appartenente a tali gruppi; ciò può essere dovuto alla frequenza dei reati legati all'odio subiti da tali gruppi specifici.
- ★ Vi sono elementi di violenza fisica che possono essere indice di incidenti più gravi e sono associati a tassi di segnalazione più elevati: in particolare, il 60 % dei casi di violenza sessuale è stato denunciato alla polizia contro il 27 % dei casi di violenza non sessuale. Sono stati riscontrati tassi di denuncia più bassi nei casi in cui l'aggressore era un familiare o un parente (solo il 22 % dei casi è stato denunciato alla polizia); ciò comporta conseguenze significative per la mancata segnalazione dei casi di violenza domestica e/o inflitta dal partner.

PARERE 5 DELLA FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero valutare l'introduzione di misure specifiche per incoraggiare e consentire la denuncia dei reati, in particolare degli episodi di violenza e di molestie, poiché il tasso di segnalazione di questi crimini è più basso rispetto ad alcuni altri: si tratta di una condizione importante per garantire un accesso efficace alla giustizia, perché in tal modo le vittime possono essere informate dei loro diritti e dell'assistenza a loro disposizione. Le misure atte a incoraggiare le persone a denunciare i reati devono tenere conto dei risultati dell'indagine sui motivi per non presentare denuncia e dei tassi di soddisfazione inferiori riscontrati presso gli stranieri quando segnalano casi di molestie.

Nella fase di introduzione di tali misure, gli Stati membri dell'UE dovrebbero riconoscere che una relazione tra l'aggressore e la vittima incide sulla probabilità che vengano denunciati alle forze di polizia reati quali episodi di violenza domestica o inflitta dal partner. Come indicato nel [parere 2](#), occorre fare tutto il possibile per incoraggiare e agevolare la denuncia di tali reati e permettere alle vittime di spezzare il ciclo della vittimizzazione ripetuta. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare le opportunità per prestare assistenza e consulenza in materia di diritti alle vittime che contattano servizi diversi dalle forze di polizia, ad esempio fornitori di servizi medici nel periodo immediatamente successivo all'infrazione.

Nel registrare i reati e nel comunicare la situazione nel paese, gli Stati membri dell'UE potrebbero servirsi di meccanismi di segnalazione da parte di terzi per rilevare altri reati; alcuni di questi non giungerebbero altrimenti a conoscenza delle forze di polizia (per esempio gli episodi che le vittime, per qualsiasi motivo, non considerano abbastanza «gravi» da contattare la polizia).

- ★ Tre persone su cinque (62 %) che hanno denunciato molestie alle forze di polizia si sono dichiarate soddisfatte del modo in cui la polizia ha gestito il reato, al pari del 63 % di coloro che hanno denunciato alla polizia il caso più recente di violenza fisica. Tuttavia, solo il 42 % delle vittime di molestie che non sono cittadini del paese in cui risiedono si è detto soddisfatto del modo in cui la polizia ha gestito il reato quando l'hanno denunciato, contro il 63 % dei cittadini del paese.
- ★ Quando i casi di violenza e di molestie non sono stati denunciati alla polizia, il motivo più frequente indicato da chi non li ha segnalati era il fatto di non ritenerli abbastanza gravi. Tra le ragioni per la mancata denuncia alla polizia di episodi di violenza fisica nei casi in cui la vittima è stata ferita, una persona su quattro (23 %) pensava che la polizia non avrebbe fatto nulla e il 14 % ha affermato di non avere fiducia nelle forze di polizia.
- ★ I tassi di denuncia (alla polizia o ad altre autorità) dei crimini contro la proprietà sono più alti rispetto alla violenza o alle molestie: nell'UE-27, il 73 % dei furti è stato denunciato alla polizia, mentre il 95 % delle frodi relative alle carte di pagamento o alle operazioni bancarie online è stato denunciato (alla polizia o ad altre autorità). Complessivamente, il 50 % dei casi di frode ai danni dei consumatori nell'UE-27 è stato denunciato, ma ad autorità diverse dalla polizia nella maggior parte dei casi.

FIGURA 6. MOTIVI PER LA MANCATA DENUNCIA ALLA POLIZIA DEI CASI DI VIOLENZA (UE-27, %) ^{a, b}



Note:

^a sugli intervistati nell'UE-27 che non hanno denunciato alla polizia il caso più recente di violenza subita nei cinque anni precedenti l'indagine (n. = 2 317); risultati ponderati.

^b Nell'indagine, gli intervistati potevano indicare uno o più motivi pertinenti, nel loro caso, per la mancata denuncia. Inoltre potevano rispondere «non so» o «preferisco non rispondere».

Fonte: FRA, *Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine del 2019 sui diritti fondamentali)*; dati raccolti in collaborazione con CBS (NL), CTIE (LU) e Statistics Austria (AT)



La maggior parte degli episodi di violenza e molestie non viene segnalata alle autorità, mentre i crimini contro la proprietà che costituiscono oggetto delle domande dell'indagine sono stati denunciati alla polizia nella maggioranza dei casi e alcuni degli episodi che non sono stati segnalati alla polizia sono stati resi noti ad altre autorità. È normale che i tassi di denuncia dei crimini contro la proprietà siano elevati, in quanto la denuncia è un prerequisito per ottenere un risarcimento del danno (per esempio da parte di una polizza assicurativa). Questi risultati indicano che le persone sono disposte a denunciare i reati alla polizia quando ritengono che la segnalazione abbia efficacia, ossia quando comporta un esito concreto e vantaggioso.

Si denunciano più spesso episodi di violenza fisica quando causano lesioni, producono conseguenze psicologiche o la violenza è di natura sessuale.

I confronti tra le tipologie di reati (per esempio fra quelli violenti e quelli contro la proprietà) dovrebbero essere fatti con la massima cautela; nondimeno, dai dati emerge che, per quanto riguarda alcune tipologie, molti casi vengono denunciati ad autorità diverse della polizia. Ciò potrebbe incoraggiare l'adozione di opportunità di segnalazione alternative per una serie di reati. L'indagine della FRA sulla violenza contro le donne conferma le conclusioni qui riportate, in quanto dimostra che molte donne vittime di violenza fisica e sessuale sono più propense a contattare medici e servizi sanitari anziché le forze di polizia. Anche i risultati delle indagini della FRA sulle esperienze dei migranti e dei discendenti di migranti, dei rom, degli ebrei e della comunità LGBTI dimostrano che molte vittime di molestie e violenze basate sull'odio si rivolgono a vari fornitori di servizi in seguito a un reato, senza però denunciarli alla polizia.

Le vittime hanno diritto a un ricorso effettivo per mezzo del sistema giudiziario penale. Per far valere tale diritto, devono avere accesso al sistema giudiziario penale (articolo 47 della Carta) e tale accesso deve essere non soltanto teorico, ma anche efficace nella pratica: questo comporta che si agevoli concretamente la denuncia alla polizia da parte delle vittime, incoraggiandole e dando loro la possibilità di segnalare i reati, in linea con l'obiettivo generale indicato nell'articolo 1 della direttiva sui diritti delle vittime e con il relativo considerando 63, che auspica servizi di sostegno affidabili, che dovrebbero essere disponibili per le vittime indipendentemente dal fatto che abbiano presentato formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente (articolo 8, paragrafo 5). Inoltre, la direttiva afferma che le vittime devono essere trattate dalle autorità competenti in maniera rispettosa, sensibile, professionale e non discriminatoria, che occorre una formazione per gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato, il che può agevolare la segnalazione, e che si deve altresì incoraggiare l'attuazione di meccanismi per la segnalazione da parte di terzi, nonché il ricorso alle tecnologie di comunicazione per presentare le denunce.

Come osserva la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), malgrado le misure previste dalla direttiva omonima, in generale la mancata denuncia dei reati è un problema grave, soprattutto in relazione ai casi di violenza sessuale e di genere. La strategia riguarda inoltre la mancata denuncia da parte delle vittime di reato appartenenti a comunità o minoranze svantaggiate o vulnerabili, che possono avere scarsa fiducia nelle autorità pubbliche, circostanza questa che impedisce loro di denunciare i reati. In tale contesto, la strategia sui diritti delle vittime esorta gli Stati membri a «garantire la piena e corretta attuazione della direttiva sui diritti delle vittime e di altre norme dell'UE in materia di vittime di reati specifici, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'accesso da parte delle vittime a informazioni, assistenza e protezione».

PRESENZA E INTERVENTO IN OCCASIONE DI UN REATO

Più di una persona su due nell'UE sarebbe disposta a intervenire quando assiste a un reato. Tuttavia, una su cinque non sarebbe affatto intenzionata a farlo.

PARERE 6 DELLA FRA

Gli Stati membri dell'UE potrebbero vagliare la possibilità di intensificare l'opera di sensibilizzazione per sottolineare la responsabilità individuale di chi assiste a un reato, il che potrebbe aumentare i tassi di denuncia alle autorità.


Gli Stati membri sono invitati a predisporre campagne che rafforzino la disponibilità di chi ha assistito a un reato a intervenire in difesa della dignità e dei diritti di altre persone quando sono in pericolo, garantendo nel contempo la sicurezza dei testimoni.

Per agevolare ulteriormente l'accesso delle vittime alla giustizia, gli Stati membri potrebbero considerare l'attuazione di meccanismi di segnalazione da parte di terzi, in modo da incoraggiare le persone che assistono a un reato e non sono disposte a rivolgersi al sistema giudiziario penale (per esempio chiamando la polizia) a contattare soggetti terzi quali le organizzazioni della società civile. Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare l'idea di consolidare l'accesso a soluzioni alternative alla denuncia presentata di persona, ad esempio per posta elettronica, tramite videoregistrazioni o moduli elettronici in linea.

- ★ Quando vede qualcuno colpire il partner per la strada, il 54 % delle persone nell'UE-27 sarebbe «disposto» o «particolarmente disposto» a intervenire. I risultati sono simili quando si domanda agli intervistati come reagirebbero di fronte a un genitore che prende a schiaffi il figlio per strada, con un 52 % «disposto» o «particolarmente disposto» a intervenire.
- ★ Qualora si assista a un crimine non violento contro l'ambiente (lo scarico di un frigorifero usato in campagna), il 57 % sarebbe «disposto» o «particolarmente disposto» a intervenire.
- ★ Nel complesso, la violenza nei confronti del partner è il reato davanti a cui la gente è più incline a chiamare la polizia, seguito dallo scarico di un vecchio frigorifero. In media, nell'UE a 27 le persone sarebbero meno disponibili a contattare la polizia se vedessero un genitore schiaffeggiare il proprio figlio.
- ★ La percentuale di intervistati «per niente disposti» a fornire elementi di prova in tribunale, quand'anche ciò fosse loro richiesto, oscilla dal 17 % nel caso in cui vedano una persona picchiare il partner al 25 % nel caso di un genitore che schiaffeggia il figlio. Tuttavia, questi risultati variano sensibilmente da uno Stato membro dell'UE all'altro, soprattutto per quanto riguarda l'esempio di un genitore che prende a schiaffi il figlio.
- ★ La disponibilità della gente a rivolgersi al sistema giudiziario penale (per esempio chiamando la polizia e fornendo prove in tribunale qualora venga invitata a farlo) è più bassa presso le persone più anziane, quelle con un livello di istruzione più basso e quelle che vivono in ristrettezze economiche.
- ★ Le persone sono meno disposte a intervenire quando una donna picchia un uomo (il 44 % nell'UE-27 è «disposto» o «particolarmente disposto») che non quando un uomo picchia una donna (il 64 % è «disposto» o «particolarmente disposto»).

La coesione sociale presuppone il senso di cooperazione e solidarietà delle persone, ivi compresa la loro sollecitudine a intervenire quando vengono violati i diritti altrui; qualsiasi ordine normativo si fonda sulla disponibilità dei membri di una comunità a difendere le sue regole di base. I risultati dell'indagine indicano che poco più della metà delle persone nell'UE sarebbe pronta a intervenire attivamente se assistessero a un'aggressione fisica in pubblico, mentre altre sarebbero disposte a intervenire nel caso in cui assistessero a un crimine di carattere «non personale» contro l'ambiente.

FIGURA 7. DISPONIBILITÀ A INTERVENIRE QUANDO SI ASSISTE A DETERMINATI REATI, PER SCENARIO E TIPO DI INTERVENTO (UE-27, %)



Nota:

su tutti gli intervistati nell'UE-27 ai quali è stato chiesto di compilare la sezione dell'indagine «Consapevolezza dei diritti e responsabilità» (n. = 24 354); risultati ponderati.

Fonte: FRA, *Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine del 2019 sui diritti fondamentali)*; dati raccolti in collaborazione con CBS (NL), CTIE (LU) e Statistics Austria (AT)

Quando un reato avviene in pubblico, chi vi assiste può avere un ruolo cruciale da svolgere per aiutare la vittima. Ciò può coinvolgere, ad esempio, la gente che interviene quando assiste a un reato, che chiama la polizia o, se necessario, fornisce prove in tribunale contro il trasgressore. Per alcune infrazioni (come l'esempio, utilizzato nell'indagine, di un crimine contro l'ambiente), spesso non c'è una «vittima», ma gli astanti possono svolgere un ruolo importante nell'avvertire le autorità. In merito ad altri tipi di reati, come quelli che coinvolgono un gruppo di vittime particolarmente vulnerabile, segnatamente i minori, il ruolo principale del pubblico può essere inteso ai fini dell'esigenza di garanzie efficaci per tutelare il minore contro ogni forma di violenza, compreso il ricorso alla forza fisica per provocare un certo grado di dolore o disagio, quand'anche lieve – ad esempio nel caso degli schiaffi – per tutto il tempo in cui il minore è affidato ai genitori e ad altri, conformemente alla convenzione sui diritti del fanciullo.

Nel suo considerando 63, la direttiva sui diritti delle vittime segna alcuni progressi verso il riconoscimento dell'importanza di una possibilità di denuncia indiretta: auspica l'attuazione di un meccanismo di segnalazione da parte di terzi, comprese le organizzazioni della società civile, per agevolare la denuncia dei reati. In tale contesto, la direttiva caldeggia altresì l'introduzione della possibilità di avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle denunce.

PAURA DI SUBIRE REATI E TENDENZA A EVITARE RISCHI

Le donne evitano più degli uomini alcuni luoghi e situazioni a causa del timore di essere aggredite o molestate, cosa che limita le loro opportunità di partecipazione alla vita pubblica.

PARERE 7 DELLA FRA

Gli Stati membri dell'UE devono riconoscere che la preoccupazione per la sicurezza personale ha un impatto negativo soprattutto sulle donne, che spesso avvertono la necessità di limitare la propria libertà di movimento e di azione a fronte della minaccia di molestie e aggressioni fisiche e sessuali, come la FRA ha dimostrato precedentemente nella sua relazione riguardante l'indagine sulla violenza contro le donne. Le autorità che operano nella prevenzione della criminalità possono trarre ulteriormente spunto dai risultati della presente indagine per adottare misure che garantiscano la parità dell'accesso allo spazio pubblico, tra cui ad esempio approcci per prevenire la criminalità e ridurre la paura della delinquenza attraverso la progettazione ambientale.

Le misure degli Stati membri dell'UE volte a migliorare il senso di sicurezza delle persone dovrebbero concentrarsi sui gruppi della popolazione che si sentono sproporzionatamente preoccupati per la loro sicurezza e pertanto evitano situazioni e luoghi percepiti come potenzialmente pericolosi. Oltre alle donne, tali gruppi comprendono le persone con un livello di istruzione inferiore, quelle che vivono in ristrettezze economiche e i disoccupati.

- ★ Nell'UE-27, il 63 % delle persone è molto o un po' preoccupato all'idea che qualcuno possa utilizzare abusivamente le loro carte di credito/debito o il loro conto bancario online nei prossimi 12 mesi. Contemporaneamente, il 62 % teme di essere derubato del telefono cellulare, del portafoglio o della borsa nello stesso periodo; inoltre il 54 % è molto o un po' preoccupato che un ladro irrompa in casa sua per rubare o tentare di rubare qualcosa, mentre il 47 % è molto o un po' preoccupato di subire un attacco terroristico.
- ★ Alcune caratteristiche sociodemografiche sono associate alle differenze relative al grado di timore di subire un reato: i tassi di preoccupazione sono più elevati presso le donne, le persone meno istruite, i disoccupati e chi fatica ad arrivare a fine mese. Anche le persone che soffrono di limitazioni delle attività abituali (a causa di una malattia o di disabilità), quelle nate al di fuori dell'UE e quelle che si considerano parte di una minoranza etnica manifestano un timore di subire reati maggiore rispetto alle persone che non soffrono di limitazioni dell'attività, quelle nate nei paesi interessati dall'indagine e quelle che non si considerano appartenenti a una minoranza etnica.
- ★ Per paura di essere aggredite fisicamente o sessualmente o di essere molestate, le donne tendono più degli uomini a evitare rischi nelle tre situazioni elencate nell'indagine: non frequentare luoghi in cui non ci sono altre persone nei paraggi, non recarsi in determinate strade o zone ed evitare di stare da sole con qualcuno che conoscono.
- ★ Il 64 % delle donne (contro il 36 % degli uomini) evita almeno qualche volta di recarsi in luoghi dove non ci sono altre persone nei paraggi. Inoltre i giovani sono più inclini a evitare determinati luoghi e situazioni, ma con differenze di genere considerevoli: nella fascia di età compresa tra 16 e 29 anni, l'83 % delle donne e il 58 % degli uomini evitano una o più delle tre situazioni elencate nell'indagine per paura di essere aggrediti o molestati.
- ★ Nello specifico, il 41 % delle donne evita almeno qualche volta di stare da sola con una persona conosciuta per paura di essere aggredita o molestata, contro il 25 % degli uomini.
- ★ Le persone che sono state vittime di violenza fisica e/o molestie tendono maggiormente a evitare situazioni che percepiscono come potenzialmente pericolose. Per esempio, il 37 % delle donne nell'UE-27 che hanno subito violenza fisica e/o molestie presta attenzione a evitare situazioni che percepisce come foriere di rischi di molestie o aggressioni fisiche o sessuali, contro il 21 % delle donne che non sono state vittime di violenza fisica e/o molestie.


Il rischio di subire reati incide significativamente sulla vita sociale poiché può influire sulle scelte delle persone, quali ad esempio le decisioni relative alle zone o alle situazioni da evitare; in alcuni casi la minaccia costituita dalla criminalità può riguardare un gruppo di persone molto più vasto rispetto a quelle che sono vittimizzate direttamente. I risultati mostrano una differenza tra le esperienze di uomini e donne, sia per il timore di subire vari reati che, soprattutto, per i comportamenti volti a evitare rischi che vengono adottati per salvaguardare la propria sicurezza. Le donne, e in particolare i giovani, adottano misure rilevanti per tutelarsi (soprattutto) contro la minaccia di violenza e molestie sessuali, che riguarda in massima parte le donne. La riluttanza a recarsi in luoghi pubblici limita svariati diritti fondamentali, in particolare il diritto alla libertà (articolo 6 della Carta) e il rispetto della vita privata (articolo 7).

Evitare i rischi può essere una risposta razionale all'esperienza, per esempio alle molestie sessuali subite dalle donne, come mostra l'indagine della FRA sulla violenza contro le donne. Tuttavia, questa conclusione deve essere inquadrata nel contesto della possibilità, e della parità di opportunità, di utilizzare lo spazio pubblico; in aggiunta, anche la tendenza inferiore da parte degli uomini a evitare i rischi deve essere considerata con attenzione, dal momento che essi sono più frequentemente vittime di determinate tipologie di reato nei luoghi pubblici.

La paura di subire reati è più elevata presso coloro che hanno un grado di istruzione più basso, i disoccupati, le persone che soffrono di limitazioni durature delle attività abituali (a causa di una malattia o di disabilità) o faticano ad arrivare a fine mese. Ciò potrebbe essere dovuto a diversi fattori, tra cui il fatto di abitare in zone ad alta criminalità, l'impatto relativo dei crimini contro la proprietà per chi già vive in ristrettezze economiche rispetto a chi dispone dei mezzi finanziari per sostituire agevolmente ciò di cui è stato derubato o beneficia di polizze assicurative complete, nonché redditi inferiori che limitano le possibilità di provvedere alla propria sicurezza, con tassi di proprietà di automobili conseguentemente più bassi o l'impossibilità di prendere un taxi a tarda notte, per esempio.




FIGURA 8. TENDENZA A EVITARE UNA O PIÙ DELLE TRE SITUAZIONI ELENcate PER PAURA DI SUBIRE AGGRESSIONI O MOLESTIE, NEI 12 MESI PRECEDENTI L'INDAGINE, PER GENERE ED ETÀ (UE-27, %) ^{a, b}



Fonte: FRA, *Fundamental Rights Survey 2019 (Indagine del 2019 sui diritti fondamentali)*; dati raccolti in collaborazione con CBS (NL), CTIE (LU) e Statistics Austria (AT)


▲
Note:

- ^a su tutti gli intervistati nell'UE-27 (n. = 32 537); risultati ponderati.
- ^b Nell'indagine gli intervistati hanno risposto alla domanda seguente: «Negli ultimi 12 mesi ha adottato in qualsiasi momento uno dei seguenti comportamenti per evitare di essere molestato/a o aggredito/a fisicamente o sessualmente? A) Ha evitato di recarsi in determinate strade o zone; B) Ha evitato di recarsi in luoghi dove non ci sono altre persone nei paraggi (per esempio parchi o parcheggi); C) Ha evitato di stare da solo/a con qualcuno che conosceva e la faceva sentire insicuro/a». Il dato sintetizza le risposte degli intervistati relative alle tre situazioni presentate. Se un intervistato ha risposto «spesso» o «sempre» in almeno un caso su tre, la sua risposta rientra in tale categoria di frequenza. Se ha risposto «qualche volta» in almeno un caso su tre, ma in nessun caso con «spesso» o «sempre», la sua risposta rientra nella categoria di frequenza «qualche volta». Gli intervistati che hanno risposto in tutti e tre i casi «non so» o «preferisco non dire» sono inclusi nella categoria «non sa o preferisce non dire».



La presente sintesi illustra i principali risultati della seconda relazione della FRA concernente l'indagine sui diritti fondamentali.

La FRA ha realizzato numerose altre pubblicazioni che presentano selezioni dei risultati dell'indagine. Tali pubblicazioni sono disponibili sul sito web della FRA.





PROMUOVERE E PROTEGGERE I DIRITTI FONDAMENTALI IN TUTTA L'UE —

La presente sintesi illustra le principali indicazioni contenute nella seconda relazione principale della FRA, basata sull'indagine sui diritti fondamentali. Ai fini dell'indagine sono stati raccolti dati intervistando circa 35 000 persone sulle loro esperienze, percezioni e opinioni riguardanti una serie di questioni variamente correlate con i diritti umani.

La seconda relazione della FRA è incentrata sulle esperienze delle vittime di determinate tipologie di reato, tra cui la violenza, le molestie e i crimini contro la proprietà. Inoltre, essa analizza la frequenza con cui tali reati vengono denunciati alla polizia, il grado di timore della gente di subire un reato e il suo grado di disponibilità a intervenire, segnalare alle forze di polizia o, qualora le venga richiesto, fornire elementi di prova in tribunale in determinate situazioni.

I risultati qui esposti rappresentano i primi dati sulle esperienze di vittimizzazione criminale da parte della popolazione in generale, tratti da un'indagine sui reati europea, che possano essere impiegati per orientare le politiche e le normative nazionali e dell'UE relative alle vittime di reati.



Vittime



Accesso alla giustizia



Società dell'informazione



Carta dei diritti fondamentali dell'UE

FRA — AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 — 1040 Vienna — Austria

Tel. +43 158030-0 — Fax +43 158030-699

fra.europa.eu



facebook.com/fundamentalrights



twitter.com/EURightsAgency



linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea